

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

CCNL 1° LUGLIO 2014

Di rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010

Roma, 16 luglio 2014

Direzione Relazioni Industriali

Decorrenza e durata

- Il Ccnl si applica dal **1° luglio 2014** al **30 giugno 2016** ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente
- Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza (31 dicembre 2015), s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito

Aumenti retributivi

- Riconoscimento di un aumento pari a **40 €** mensili per l'operaio comune, come di seguito suddivisi:
 - ✓ 1° tranche 1 luglio 2014: 15 € lordi (aumento costo 30,96 €)
 - ✓ 2° tranche 1 luglio 2015: 25 € lordi (totale 1 e 2 tranche 40,00 € - aumento costo 92,24 €)
- Nulla sarà riconosciuto per l'anno 2013 (il Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi 6 mesi del 2014

Protocollo sugli Enti Bilaterali - PREMESSE

PREMESSE → CRISI ED ELUSIONE → SQUILIBRIO ECONOMICO NEGLI ENTI PARITETICI

AZIONI PER RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE

CONFERME

- COMPITI
- ACCORPAMENTO SE E CPT
- 2 ENTI: CE + ENTE UNICO
- 2 LIVELLI CONTRATTUALI

ECONOMIE DI SCALA

NAZIONALE

TERRITORIALE

ANCHE IN AMBITI DIVERSI

SCELTE CONDIVISE TERRITORIALMENTE

INDIRIZZO E COORDINAMENTO

TAVOLO REGIONALE DELLA BILATERALITA'

PIANO INDUSTRIALE CHE INDIVIDUI

(PARITETICO)

LA DIMENSIONE PIÙ EFFICACE

COME?

REGIONALE

INTERPROVINCIALE

IN CHE AMBITO?

PERCORSI DI RAZIONALIZZAZIONE E UNIFICAZIONE

(AUSPICANDO LA REGIONALIZZAZIONE)

Protocollo sugli Enti Bilaterali - PIANO INDUSTRIALE

- SARA' COSTITUITO UN TAVOLO REGIONALE PARITETICO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA BILATERALITA'
- PROCESSO AVVIATO E SOSTENUTO DALLE PARTI SOCIALI TERRITORIALI PER EFFICIENTAMENTO ENTI ↓
- PIANO INDUSTRIALE
 - * VERIFICA E ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE,
 - * DEL CONTO ECONOMICO,
 - * DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA SECONDO I PARAMETRI (DA DEFINIRE A CURA DELLE PS NAZIONALI : FUNZIONI E SERVIZI MINIMI DEGLI ENTI),
 - * DELLA PUNTUALE REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI IMPEGNI CONTRATTUALI ,ECC.)
- CHE PORTI AL PAREGGIO DEI CONTI CON UN ATTENTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA DIMINUZIONE DELLE SPESE E LA “RIQUALIFICAZIONE DELLA GOVERNANCE”

IN QUESTO CONTESTO

- ATTIVARE PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ENTI
- POLITICHE DI OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI (QUALITA' PROFESSIONALE ADDETTI ED EQUILIBRIO RISPETTO AI COMPITI E AL DIMENSIONAMENTO DEI NUOVI ENTI)
- CONFERMATI I PROTOCOLLI SUGLI ENTI (TRA CUI 18 DICEMBRE 1998)

Protocollo sugli Enti Bilaterali – IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

- RIGUARDA SIA ENTI NAZIONALI CHE TERRITORIALI
- INDIRIZZI PER 
 - RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
 - MAGGIORE RISPARMIO PER IMPRESE E LAVORATORI
 - NUOVO SLANCIO E NUOVO VIGORE A CNCE FORMEDIL E CNCPT
- CONFERMA 
 - COMPITI DI
 - * COORDINAMENTO
 - * CONTROLLO
 - * VERIFICA GESTIONE
 - * TRASPARENZA
 - * CORRETTEZZA
 - * EFFICACIA
- NECESSITA' DI OMOGENEIZZARE I COMPORTAMENTI NEL TERRITORIO SULLA BASE DI FORMAT NAZIONALI
- LE PARTI SOCIALI NAZIONALI ENTRO 12 MESI (30 GIUGNO 2015)



SBC

Protocollo sugli Enti Bilaterali – SBC

- **CDA PARITETICO** (NUMERO COMPONENTI DA DETERMINARE – PRESIDENTE NOMINATO DA ANCE)

SCOPO DI

- fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- fare sinergia per risparmiare, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- sostenere l'attività per aumentare la qualità dei servizi;
- realizzare un sistema unitario coeso, solidale e utile alle imprese e ai lavoratori.

IL PERCORSO

- 1) CONDIVISIONE DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO IMPRESE E LAVORATORI
- 2) GESTIONE UNITARIA DELLE BANCHE DATI
- 3) ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE E CONDUZIONE DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE
- 4) SERVIZI INTERNI
- 5) SISTEMA INFORMATICO
- 6) GESTIONE DELLE INIZIATIVE ESTERNE (CONVEGNI, SEMINARI, ASSEMBLEE).
- 7) RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL PERSONALE

FERME SPECIFICITÀ DELLE DIVERSE MISSION

- SBC REDIGERÀ UN BILANCIO SOCIALE PER LE PARTI SOCIALI NAZIONALI
- SBC (o 3 ENTI) INVIERA' ALLE PARTI SOCIALI  BILANCIO DI PREVISIONE + PIANO ATTIVITA' + PROGETTI + BILANCIO CONSUNTIVO + RELAZIONE SU ATTIVITA' REALIZZATE

Protocollo sugli Enti Bilaterali – SBC FINANZIAMENTO

- FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO A CARICO IMPRESE DELLO 0,05% SULLA RETRIBUZIONE (a decorrere da data costituzione)
- CONTRIBUITO A SBC DA CASSA EDILE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO (CALCOLATO SU RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE)
- COMUNQUE NO RISERVE SUPERIORI AD UNA ANNUALITA'
- FATTA SALVA UNA ANNUALITA' DI RISERVE E QUANTO NECESSARIO PER ACQUISTO SEDE, UTILIZZAZIONE EVENTUALI ECCEDENZE PER SERVIZI GRATUITI AI TERRITORI O PER RIDUZIONE CONTRIBUTO
- MAI PER COPRIRE DISAVANZI ENTI TERRITORIALI

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punto B AGGREGAZIONE SERVIZI

- ATTORI: LE PARTI SOCIALI DEL TERRITORIO COORDINATE DALLE PARTI SOCIALI REGIONALI
- PREDISPORRE **UN PIANO INDUSTRIALE** ENTRO DICEMBRE 2014

PER

- AGGREGARE SERVIZI A LIVELLO INTERPROVINCIALE (PERO' IN AMBITO REGIONALE) O REGIONALE PRESSO CASSA EDILE INDIVIDUATA COMUNEMENTE DALLE PS TERRITORIALI (GESTIONE: PRESIDENTI E V. PRESIDENTI DELLE CE COINVOLTE I QUALI RISponderanno ALLE PS DI RIFERIMENTO)

SU

- GESTIONE DI SERVIZI COMUNI
 - INFORMATICI, COMPRESSE LE DENUNCE DEGLI OPERAI IN CASSA EDILE
 - AMMINISTRATIVI
 - DURC
 - COORDINAMENTO ATTIVITÀ LEGALI

LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI POTRANNO

- CONCORDARE EVENTUALI ALTRE AREE DI GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA COMUNE
- UNIFICARE LE PRESTAZIONI
- CONCORDARE ALTRE INIZIATIVE DI OMOGENEIZZAZIONE


OBIETTIVI

- RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO, RIDUZIONE COSTI A CARICO IMPRESE, SNELLIMENTO STRUTTURE FINO A SPORTELLI TERRITORIALI
- SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE
- RILANCIO DEL MERCATO DEL LAVORO

DAL 1° OTTOBRE 2014 RIDUZIONE DAL 3% AL 2,50% DEL TETTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO ISTITUZIONALE CASSA EDILE (LOCALMENTE DOVRA' ESSERE ADEGUATO ENTRO DICEMBRE 2014)

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Piani Industriali

Parti sociali territoriali (coordinate da Parti Sociali regionali)



Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punto C

- Le parti sociali territoriali interessate potranno comunque unificare i rispettivi enti a livello regionale o interprovinciale (nello stesso ambito regionale)
- In base a considerazioni economiche
- Per ottenere economie di scala, riduzione di costi e competitività sul territorio
- In tale ipotesi il nuovo Ente sarà costituito sulla base delle regole vigenti nel protocollo e nei rispettivi contratti Ance e Associazioni cooperative
- In caso con accordo di tutte le parti sociali territoriali dovranno far redigere a società specializzata esterna un piano industriale con percorso sia per eventuale liquidazione degli enti originari sia con riferimento ad altre misure legalmente perseguibili da sottoporre alle parti nazionali
- Per le Casse Edili i liquidatori (o commissari delegati dalle parti sociali territoriali) dovranno individuare il patrimonio netto dei singoli enti originari che dovrà confluire nel nuovo Ente.
- Il medesimo criterio varrà anche per le Scuole Edili ed i Cpt
- È fatto assoluto divieto di divisione di riserve, fondi, somme a qualsiasi titolo facenti parte del patrimonio dei singoli enti.
- Occasione per unificazione interassociativa: le parti sociali territoriali potranno stabilire criteri per la partecipazione delle diverse organizzazioni datoriali (sempre rispettando la pariteticità)
- Modifica articolo 36 «Versamenti in Cassa Edile»

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punto D - Criticità bilanci Casse Edili

SE

ULTIMI 2 BILANCI CONSECUTIVI RICLASSIFICATI ➡ NEGATIVI (FATTO SALVO IL RICORSO A FONDI DI RISERVA)

LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI DOVRANNO (OLTRE AL NECESSARIO RIPIANAMENTO)

- TROVARE FORME DI UNIFICAZIONE CON ALTRE CASSE EDILI ALL'INTERNO DELLA REGIONE

SE

INERZIA PARTI SOCIALI TERRITORIALI

LE PARTI SOCIALI NAZIONALI PROCEDERANNO AL COMMISSARIAMENTO

PROCESSI DI UNIFICAZIONE DELLE CASSE EDILI DOVRANNO NECESSARIAMENTE COMPORTARE ANALOGA RIORGANIZZAZIONE DI SCUOLE EDILI E CPT

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punto E - Unificazioni

- UNIFICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31/12/2014 DELLE SE E DEI CPT IN BASE ALLE LINEE GUIDA DI FORMEDIL E CNCPT
- POSSIBILITA' DI ACCORPAMENTO DI TUTTI E 3 GLI ENTI (PREVIAMENTE CONCORDATO CON LE PARTI SOCIALI NAZIONALI)
- MA  DISTINZIONE MISSION (OPERATIVITA' E ANNESSE RESPONSABILITA')

- L'AVVIO DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE, LA CRISI DEL SETTORE E L'ELUSIONE CONTRIBUTIVA COMPORTANO  IMPATTO OCCUPAZIONALE

OBIETTIVO

- SALVAGUARDARE IL PIU' POSSIBILE I POSTI DI LAVORO

AZIONI

- RICORSO AD AMMORTIZZATORI SOCIALI + INCENTIVATA LA FORMAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE + AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO COMPRESO OUTPLACEMENT E FORME INCENTIVI ALL'ESODO
- BLOCCO TURNOVER NEGLI ENTI PARITETICI

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punti F,G e H – Integrazione casi commissariamento, pattuizioni locali, costi ed enti anomali

F) Integrazione casi di commissariamento

- mancato rispetto indicazioni punti B) e D) del Protocollo
- mancato rispetto indicazioni su costi e aliquote

Pattuizioni locali

Pattuizioni  preventiva verifica parti sociali nazionali onde addivenire alle necessarie intese per disciplinare le relative conseguenze su tutte le situazioni che comportano aspetti di reciprocità o di regolamentazione comune.

G) Razionalizzazione costi enti paritetici

In relazione a quanto comunemente concordato in sede di rinnovo del ccnl 19 aprile 2010,  le parti convengono parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici.

H) Imprese oggi iscritte negli Enti anomali

 Soluzioni per agevolare il rientro nel sistema

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Prestazioni assistenziali Casse Edili

- Entro il prossimo rinnovo dei ccpl e, comunque, entro due anni dalla stipula del ccnl (entro 30 giugno 2016)
- Partì sociali territoriali  adeguamento della regolamentazione delle prestazioni assistenziali
- **Tutte le Casse Edili**
- ad integrale sostituzione delle prestazioni sanitarie in vigore a livello territoriale
- assicureranno le prestazioni derivanti dalla stipula di una convenzione con un fondo o assicurazione, a carattere nazionale, **da parte di SBC** sulla base delle determinazioni assunte dalle parti sociali nazionali.
- **A seguito di specifica procedura selettiva le Casse Edili**
- dovranno aderire obbligatoriamente al fondo o assicurazione per garantire agli operai iscritti le prestazioni definite con l'apposita convenzione stipulata da SBC versando la contribuzione alle scadenze previste direttamente al fondo o assicurazione.
- Costo massimo 0,25% di massa salari
- Eventuali ulteriori prestazioni di carattere assistenziale nei limiti dell'art.36 (regolamentazione territoriale con monitoraggio ai fini della sostenibilità)

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Scuole Edili e Cpt

- SCUOLE EDILI: a decorrere dal 1° gennaio 2014, il costo totale per le **ore di formazione ponderato** (c.d. parametro OFA), **non dovrà superare la soglia di 20 €**
- CPT: il **numero delle visite in cantiere**, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, **non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000 euro** di entrate contributive

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punti I e J –

- REVISIONE STATUTI ENTI PARITETICI
- GRATUITA' CARICHE

Codice Etico

- *Definiti i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno*
- Al fine di garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato degli Enti le parti si impegneranno ad avviare un percorso finalizzato al rispetto dei seguenti principi:
 - ✓ gratuità delle cariche;
 - ✓ rispetto dei criteri di assunzione del personale;
 - ✓ ricorso ad istituti di credito di riferimento;
 - ✓ avvio di specifici interventi formativi;
 - ✓ trasparenza per i servizi resi dagli Enti;
 - ✓ limitazione ai regali, omaggi e benefici

Anzianità professionale edile - Ape

- Sarà istituito un Fondo nazionale anzianità professionale edile (**FNAPE**) **dal 1° ottobre 2014**, alimentato da aliquote stabilite dalle parti sociali nazionali, per fasce contributive e che entrerà in vigore, a regime, dalla erogazione del 2016
- Una Commissione paritetica, costituita ad hoc, formulerà alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:
 - ✓ le riserve ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini Ape;
 - ✓ le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini Ape;
 - ✓ i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;
 - ✓ riduzione del costo ape di circa l'8% (attraverso un meccanismo definito «slittamento di nuova erogazione»), nonché soppressione del consueto adeguamento ISTAT;
 - ✓ le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno effettuare una “integrazione aggiuntiva Ape”
- Monitoraggio sull'andamento del FNAPE al fine di raggiungere un contributo Ape unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi
- Le parti sociali saranno impegnate, nei casi di eccedenza o di carenza nelle entrate, ad individuare annualmente i conseguenti correttivi con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica

Accordi Locali e EVR– art. 38

- La contrattazione integrativa avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015
- Le previsioni contenute alle lettere b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015

EVR

- L'**EVR**, verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, è fissato nella misura del **4%** dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo



La misura percentuale di **EVR** è fissata per tutti i territori al **4%** degli elementi di paga base in vigore, rispetto al precedente tetto massimo del 6%

EVR

- **indipendentemente** dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa l'**EVR** applicato al lavoratore dipende dall'integrativo di appartenenza



- il riconoscimento dell'**EVR** dipende dal contratto integrativo di appartenenza del lavoratore

EVR

➤ Ai fini del calcolo dell'EVR saranno utilizzati i seguenti **tre** indicatori nazionali :

- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
- monte salari denunciato in Cassa edile
- ore denunciate in Cassa Edile (incidenza cig al livello territoriale)
- **un ulteriore quarto** indicatore sarà concordato in sede territoriale



- è stato **eliminato** l'indicatore del valore aggiunto Istat

Calcolo dell'EVR

al livello territoriale

Un solo parametro pari o positivo

- Non si eroga l'EVR

Due parametri su quattro pari o positivi

- Si eroga il **30%** dell'EVR (del 4%)

Due parametri su quattro pari o positivi con peso ponderale maggiore del 30%

- Si eroga l'EVR nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali

Tre o più parametri pari o positivi

- Si eroga l'EVR derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% (4%)

Calcolo dell'EVR

al livello aziendale

- Si procede come nel passato considerando i due parametri aziendali (ore denunciate in C.E e volumi d'affari Iva) con riferimento all'azienda nel suo complesso

Due parametri entrambi pari o positivi

- Si eroga l'EVR nella misura stabilita al livello provinciale

Due parametri negativi

- **Non si eroga l'EVR**

Un parametro negativo

- Si procede come nel passato nel caso in cui al livello territoriale sia stata individuata una percentuale superiore al 30% o sia erogato l'Evr nella misura fissa (4%) ...segue

Calcolo dell'EVR

al livello aziendale

Un solo parametro negativo

- Si eroga il 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre allo stesso 30%, attivando la procedura dell'autodichiarazione

Le imprese di nuova costituzione

- Erogano l'EVR nella misura del **4%**

Erogazione dell'EVR

- L'erogazione dell'EVR, determinato a consuntivo, potrà essere effettuata al personale in forza anche in quote mensili



- il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di **173**

Erogazione dell'EVR

- Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire **mensilmente**, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi



- Il calcolo dell'EVR va ripartito su 12 mesi

Contratto a tempo determinato

- Adeguamento rispetto alle novità normative:
 - L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act)
- **Eliminazione** del riferimento al c.d. «**causalone**», ossia ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per la stipula del contratto a tempo determinato
- **Estensione** della durata del **contratto “acausale” fino a un massimo di 36 mesi**, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualsiasi mansione. In detto computo si tiene conto, altresì, dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti

Contratto a tempo determinato

- Possibilità di effettuare fino a un **massimo di 5 proroghe**, nell'arco dei 36 mesi complessivi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato
- Ampliato il periodo di attività lavorativa, necessario per ottenere il riconoscimento del **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.



Tale diritto, che dovrà essere formulato per iscritto, sarà limitato ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbiano ***prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi***, in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge

Contratto a tempo determinato

- **Riduzione degli intervalli** di tempo tra un contratto a termine ed un altro (5 giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi e 10 giorni per i contratti a termine superiori a 6 mesi) per le seguenti causali:
 - avvio di un nuovo cantiere;
 - avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
 - proroga dei termini di un appalto;
 - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
 - assunzione di cassaintegrati;
 - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
 - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Contratto a tempo determinato

- Il ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, dovrà calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa nel suo complesso, in forza ***mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione***

(1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno)

- ***Ampliata la percentualizzazione*** con l'***introduzione di un ulteriore 15%*** di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori ***inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT***, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore all'attuale normativa in essere (20%)



La ***BLEN.IT*** effettuerà annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, relazionando al Formedil il risultato di tale monitoraggio

Contratto a tempo determinato

	2013	2014
Numero di dipendenti anno precedente	25 (valore medio)	
Contratti a termine e in somministrazione (25% valore medio)		$25 \times 25\% = 6,25(7)$
Contratti a termine con iscritti in Blen.it (15% valore medio)		$25 \times 15\% = 3,75 (4)$
Somma contratti a termine (25%+15%)		$7+4= 11$ contratti a tempo determinato
Totale contratti a termine (40%)		$25 \times 40\% = 10$ contratti a tempo determinato

- Il ricorso ai contratti a termine non può superare, **mediamente nell'anno civile**, cumulativamente con i contratti di somministrazione, la percentuale del 40%, pur essendo le frazioni arrotondate all'unità superiore
- Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

Contratto a tempo determinato

Forza lavoro anno civile precedente (valore medio)	Contratti a termine nell'anno in corso (valore medio) 25%	33% 1/3 forza lavoro	Numero lavoratori da impiegare nell'anno in corso
1	0,25 → 1	0,33 → 1	1
2	0,5 → 1	0,66 → 1	1
3	0,75 → 1	0,99 → 1	1
4	1	1,32 → 2	2
5	1,25 → 2	1,65 → 2	2
6	1,5 → 2	1,98 → 2	2
7	1,75 → 2	2,31 → 3	3
8	2	2,64 → 3	3
9	2,25 → 3	2,97 → 3	3
10	2,5 → 3	3,3 → 4	4
11	2,75 → 3	3,63 → 4	4
12	3	3,96 → 4	4
13	3,25 → 4	4,29 → 5	5
14	3,5 → 4	4,62 → 5	5
15	3,75 → 4	4,95 → 5	5
16	4	5,28 → 6	6
17	4,25 → 5	5,61 → 6	6
18	4,5 → 5	5,94 → 6	6
19	4,75 → 5	6,27 → 7	7
20	5	6,6 → 7	7
21	5,25 → 6	6,93 → 7	7
22	5,5 → 6	7,26 → 8	7
23	5,75 → 6	7,59 → 8	7
24	6	7,92 → 8	7
25	6,25 → 7	8,25 → 9	7

Contratto a tempo determinato

- In caso di violazione dei limiti percentuali previsti, per ciascun lavoratore, si applica la sanzione amministrativa:
 - a) pari al **20% della retribuzione**, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in **violazione del limite percentuale non sia superiore a 1**;
 - b) pari al **50% della retribuzione**, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in **violazione del limite percentuale sia superiore a 1**

Contratto a tempo determinato

- Sono in ogni caso esclusi da limitazioni quantitative i contratti conclusi:
 - *per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;*
 - *con lavoratori di età superiore a 55 anni*
- Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, di cui all'art. 113 del Ccnl, l'ulteriore deroga alla percentuale rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva
- Resta ferma la possibilità di poter sottoscrivere un ***ulteriore contratto a termine in deroga*** al limite complessivo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di ***durata massima di 8 mesi***, ai sensi dell'Avviso Comune del 10 aprile 2008

Trasferta

- Ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni per le quali è mantenuta l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori (*manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi*)
- **Entro 6 mesi** dalla sottoscrizione del Ccnl, obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure appositamente definite dalla Cnce, della **trasferta regionale** al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale

Trasferta

- Applicazione della nuova disciplina della **trasferta nazionale** al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti, che possano interloquire tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
 - entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;
 - individuazione delle misure compensative entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Ccnl.

Trasferta

- Il nuovo istituto della **trasferta nazionale** sarà regolamentato dalle parti sociali sulla base dei seguenti parametri:
 - adempimenti delle imprese esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
 - iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata della trasferta;
 - scambio di informazioni tra Casse Edili in via informatica, secondo principi di trasparenza e immediatezza. In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali è prevista la procedura di commissariamento dell'Ente.

Prepensionamenti

Contenuti della nuova previsione contrattuale:

- Con decorrenza **1° ottobre 2012**, il contributo per lavoro usuranti, pari allo **0,10%**, sarà destinato a finanziare il Fondo pensionamento anticipato (prepensionamento) istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente

Effetti della nuova previsione contrattuale:

- 1) Abolizione del contributo per lavori usuranti e del relativo Fondo, con efficacia retroattiva
- 2) Istituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di una Commissione tecnica a cui affidare il compito di definire i criteri e le modalità di accesso al Fondo prepensionamento anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 92/12

Prevedi

Contenuti della nuova previsione contrattuale:

- Con decorrenza **1° gennaio 2015**, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad **8 euro**, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, che comporta, per l'operaio comune, un costo totale pari ad € 8,80 mensili

Effetti della nuova previsione contrattuale:

- 1) Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un'aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro
- 2) Per i lavoratori non scritti alla suddetta data, tale versamento, pur rilevando ai fini della disciplina legale e statutaria valida per gli associati al Fondo Pensione, non comporta per i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro il versamento del contributo dell' 1% computato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Prevedi

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00